

**TAR CALABRIA (CZ) - SENTENZA DEL 13 DICEMBRE 2019 N. 2042: individuazione del soggetto responsabile della contaminazione – competenza e obblighi della Provincia**

*«La presenza di un sito di interesse nazionale non cancella la competenza provinciale prevista dall'art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006 circa l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la diffida a predisporre la messa in sicurezza e la bonifica. »*

*« Al Ministero spetta la competenza sul contenuto della bonifica, come stabilito dal comma 4 dell'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, ossia la decisione sulla tipologia e sulle modalità tecniche dell'intervento.*

*La collaborazione tra Provincia e Ministero consente inoltre di utilizzare al meglio le rispettive competenze tecniche: il Ministero ha una struttura in grado di svolgere complessi approfondimenti tecnico- scientifici; la Provincia, per la maggiore prossimità alle aree dove si collocano le criticità ambientali, è in una posizione migliore per individuare i responsabili dell'inquinamento (cfr. TAR Lombardia -Brescia, Sez. I, 9 agosto 2018, n. 802)»*

*«Allorché non sia stato il responsabile dell'inquinamento a segnalare la contaminazione, ma questa sia stata rilevata dall'amministrazione, incombe sull'Ente provinciale il compito di accertare chi sia il responsabile dell'inquinamento, ordinandogli, ai sensi dell'art. 244 del codice dell'ambiente di provvedere alla bonifica»*

---

Pubblicato il 13/12/2019

**N. 02042/2019 REG.PROV.COLL.**

**N. 00715/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2013, proposto da Syndial S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Dell'Anno, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avvocato Anselmo Torchia, in Catanzaro, alla via Crispi, n. 37;

***contro***

Provincia di Crotone, non costituita in giudizio;  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

***nei confronti***

---

Comune di Crotona, non costituito in giudizio;  
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Paola De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- dell'ordinanza adottata dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Crotona in data 25 marzo 2013, n. 7, con la quale è stato ordinato, tra gli altri, alla società ricorrente di effettuare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nell'area pubblica archeologica nel Comune di Crotona loc. Morelli;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, in particolare delle note fax del Ministero dell'ambiente del 30 novembre 2011, prot. n.- 36229/TRI/II , del 30 novembre 2011, prot. n. 36300/TRI/II e del 4 marzo 2013, prot. n. 0017582/TRI/II.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

---

## FATTO

1. – L'odierno giudizio ha per oggetto le attività necessarie per bonificare un'area inquinata sita nel Comune di Crotona, alla località Morelli, destinata ad area pubblica archeologica.

2. – La Provincia di Crotona, infatti, con il provvedimento meglio specificato in epigrafe ha fatto esercizio dei poteri previsti dall'art. 244 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ha conseguentemente ordinato alla Syndial S.p.a., individuata quale responsabile dell'inquinamento, al Comune di Crotona, quale Ente attuatore di precedenti accordi di programma aventi ad oggetto proprio la bonifica, e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, quale proprietaria del sito inquinato, di effettuare gli interventi di bonifica già previsti nei citati accordi di programma.

3. – Syndial S.p.a. ha impugnato il provvedimento d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

La Provincia di Crotona è rimasta inerte, mentre si sono costituiti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria.

Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 23 ottobre 2019.

## DIRITTO

4. – Preliminarmente, occorre rilevare come il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pur evocato in giudizio quale amministrazione intimata, non ha legittimazione passiva, non essendo ad esso riferibile il provvedimento lesivo ed avendo natura meramente endoprocedimentale le note impuginate.

---

5. – Va dunque esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con il quale si assume che la Provincia di Crotone non avrebbe avuto la competenza all’emanazione del provvedimento oggetto di impugnativa, atteso che esso riguarda un’area facente parte di un sito di interesse nazionale, onde la competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 252 d.lgs. n. 156 del 2006.

6. – Strettamente connesso alla censura illustrata è il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l’amministrazione provinciale non avrebbe potuto esercitare i poteri di cui all’art. 244 d.lgs. 152 del 2006, giacché il procedimento di bonifica era già stato avviato su iniziativa della stessa Syndial S.p.a., quale proprietario dell’impianto industriale origine dell’inquinamento ma non responsabile dell’inquinamento stesso.

7. – I motivi sono fondati nei termini che seguono.

7.1. – Innanzitutto, va precisato che la presenza di un sito di interesse nazionale non cancella la competenza provinciale prevista dall’art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006 circa l’individuazione del responsabile dell’inquinamento e la diffida a predisporre la messa in sicurezza e la bonifica.

Al Ministero spetta la competenza sul contenuto della bonifica, come stabilito dal comma 4 dell’art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, ossia la decisione sulla tipologia e sulle modalità tecniche dell’intervento.

La collaborazione tra Provincia e Ministero consente inoltre di utilizzare al meglio le rispettive competenze tecniche: il Ministero ha una struttura in grado di svolgere complessi approfondimenti tecnico — scientifici; la Provincia, per la maggiore prossimità alle aree dove si collocano le criticità ambientali, è in una posizione

---

migliore per individuare i responsabili dell'inquinamento (cfr. TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 9 agosto 2018, n. 802).

7.2. – Questo Tribunale, tuttavia, ha già precisato quali siano i limiti della competenza provinciale (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 29 gennaio 2018, n. 262).

Invero, quando si verifica l'inquinamento di un sito, il soggetto responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006, a segnalare all'amministrazione l'evento. Da tale segnalazione prende l'avvio l'*iter* che può portare, ove necessario, alla realizzazione delle opere di bonifica del sito.

Allorché non sia stato il responsabile dell'inquinamento a segnalare la contaminazione, ma questa sia stata rilevata dall'amministrazione, incombe sull'Ente provinciale il compito di accertare chi sia il responsabile dell'inquinamento, ordinandogli, ai sensi dell'art. 244 del codice dell'ambiente di provvedere alla bonifica.

Il proprietario del sito inquinato che non sia responsabile della contaminazione, dal canto suo, può spontaneamente attivare le procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006. Alla provincia spetta sempre l'obbligo di accertare chi sia il responsabile dell'inquinamento.

7.3. – Nella vicenda che ci occupa è stata la Syndial S.p.a., assumendo di essere proprietaria dell'impianto industriale contaminante ma non responsabile dell'inquinamento, ad avviare l'*iter* mediante il quale giungere alla bonifica del sito.

All'Amministrazione Provinciale di Crotone spettava, dunque, solo il compito di attivarsi per individuare il responsabile dell'inquinamento.

---

Essa, al contrario, non aveva alcuna competenza per ordinare al privato di procedere alle attività di bonifica, peraltro già individuate nel corso dell'istruttoria avviata ai sensi dell'art. 245, comma 2 d.lgs. n. 152 del 2006.

In questi termini, il provvedimento impugnato risulta emanato da amministrazione incompetente e al di fuori dei presupposti legislativamente individuati dal più volte citato art. 244.

8. – Nonostante i rilievi sin qui svolti comportino la necessità di accogliere il ricorso, annullando il provvedimento assunto dalla Provincia di Crotone, è necessario esaminare anche il quarto motivo di ricorso, con cui la Syndial S.p.a. si duole di essere stata indicata come responsabile dell'inquinamento senza che l'amministrazione abbia fornito una motivazione esaustiva sorretta da adeguata istruttoria.

Anche tale ultimo motivo risulta fondato, in quanto nell'ordinanza oggetto di impugnativa non si dà conto delle ragioni per cui, nonostante le argomentazioni avverse del privato, Syndial S.p.a. sia stata ritenuto responsabile dell'inquinamento.

9. – Conclusivamente, e con assorbimento delle ulteriori censure, occorre annullare l'ordinanza adottata dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Crotone in data 25 marzo 2013, n. 7.

Come già accennato, non vi è interesse, invece, alla caducazione degli ulteriori atti, di natura eminentemente endoprocedimentale.

10. – In ragione della complessità della vicenda, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

---

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a)* dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b)* accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza adottata dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Crotona in data 25 marzo 2013, n. 7;
- c)* compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente FF, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Francesco Tallaro**

IL SEGRETARIO

---